



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M.FANNO"

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

"IL RICICLAGGIO DI DENARO: IL FENOMENO E LA NORMATIVA"

RELATORE:

CH.MO PROF. MICHELE FABRIZI

LAUREANDO: ANDREA CHIEREGATTI

MATRICOLA N. 1114799

ANNO ACCADEMICO 2017 – 2018

INDICE GENERALE

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO 1: IL FENOMENO DEL RICICLAGGIO DI DENARO	7
1.1 Riciclaggio: definizione e cifre del fenomeno.....	7
1.2 Fasi e metodi di riciclaggio	10
1.3. Impatto sull'economia legale.....	15
CAPITOLO 2: LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO	18
2.1 Fondamenti storico-economici della normativa antiriciclaggio	18
2.2 Le direttive europee antiriciclaggio	20
2.3 La normativa nazionale di contrasto al fenomeno di riciclaggio.....	23
2.3.1 Disciplina penale	24
2.3.2 Disciplina di prevenzione al riciclaggio.....	27
CAPITOLO 3: IL RUOLO DELL'IMPRESA NEL RICICLAGGIO DI DENARO E LE OPERAZIONI TIBET E AEMILIA	32
3.1: Caratteristiche delle imprese criminali	32
3.2 L'operazione Tibet	35
3.3 L'operazione Aemilia	37
CONCLUSIONE	38
BIBLIOGRAFIA	40

INTRODUZIONE

Il riciclaggio di denaro è un fenomeno relativamente recente e in costante evoluzione per via delle novità tecnologiche e della globalizzazione che hanno aumentato le possibilità di realizzazione dello stesso e lo hanno reso un fenomeno internazionale, il cui contrasto non può essere affidato solamente ai singoli Stati ma attraverso un'azione condivisa.

Le organizzazioni criminali tramite il riciclaggio reimmettono nei circuiti legali denaro che può essere utilizzato per compiere nuovi investimenti, provocando considerevoli distorsioni sull'economia e consolidando la propria posizione. Il contrasto al fenomeno permette di combattere efficacemente la criminalità organizzata in quanto si toglie alla stessa la possibilità di utilizzare effettivamente il denaro proveniente da attività illecite. Inoltre seguendo le tracce lasciate dalle transazioni per riciclare il denaro è possibile risalire ai reati presupposto e ai colpevoli.

L'elaborato, strutturato in tre capitoli, si propone di descrivere il fenomeno, ponendo particolare attenzione alla normativa nazionale e internazionale di contrasto e al ruolo dell'impresa nel processo di riciclaggio.

Nel primo capitolo viene analizzato il fenomeno in generale, spiegando come mai è un processo centrale per le organizzazioni criminali e fornendo alcune cifre sullo stesso. Vengono inoltre descritte le tre fasi (placement, layering e integration) con cui viene realizzato il processo e i metodi più utilizzati tra i riciclatori. In conclusione di capitolo vengono descritti i principali effetti negativi del riciclaggio sull'economia legale.

Nel secondo capitolo viene analizzata la normativa sulla tematica, considerando innanzitutto l'evoluzione della stessa a livello nazionale e internazionale, ponendo particolare attenzione sulle "40 raccomandazioni" del FATF-GAFI e successivamente analizzando le quattro Direttive europee, volte ad armonizzare le singole legislazioni nazionali sulla tematica al fine di contrastare efficacemente il fenomeno. Infine viene analizzata la normativa penale nazionale, con l'evoluzione degli articoli 648-bis e 648-ter c.p. che trattano, rispettivamente, il reato di riciclaggio e di "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" fino a giungere al reato di autoriciclaggio, introdotto solamente nel 2014 con l'art. 648 ter.1 c.p., e vengono osservate inoltre le leggi nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per contrastare efficacemente il fenomeno.

Il terzo capitolo si concentra sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle imprese, ricercando caratteristiche delle stesse e motivazioni che portano a questa tipologia di investimenti. In particolare si studia il ruolo che ha l'impresa nel fenomeno del riciclaggio e quali sono i settori maggiormente a rischio di riciclaggio. Il capitolo si conclude con le analisi

delle operazioni Tibet e Aemilia: la prima ha portato alla luce una vera e propria “banca d’investimento” illegale con la quale l’organizzazione criminale svolgeva attività di riciclaggio, oltre ad altri reati quali usura, estorsione, corruzione, esercizio abusivo del credito e intestazione fittizia di beni e società utilizzando i metodi tipici delle associazioni mafiose; la seconda è una delle più importanti operazioni di contrasto alla mafia nel nord Italia, nella quale le organizzazioni criminali riciclavano denaro tramite l’emissione di fatture false.

CAPITOLO 1: IL FENOMENO DEL RICICLAGGIO DI DENARO

1.1 Riciclaggio: definizione e cifre del fenomeno

Il fenomeno del riciclaggio di denaro è diventato di attualità negli ultimi anni, comparso come reato negli ordinamenti giuridici solamente negli anni '80 e sviluppandosi successivamente in modo sostanziale a livello internazionale a causa della globalizzazione e la conseguente integrazione dei mercati, l'avvento delle tecnologie informatiche e di internet, lo sviluppo dei prodotti finanziari e l'avvento dell'euro (quest'ultimo per quanto riguarda l'Europa).

Il riciclaggio di denaro è definibile come “quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un'origine simultaneamente lecita a valori patrimoniali di provenienza criminosa” (La Gala 2000, pag. 9). Il fenomeno è, per l'appunto, un processo, in quanto solitamente, nelle economie avanzate, non si esaurisce solamente con un'operazione, a causa dei controlli effettuati per obbligo di legge atti a reprimere il fenomeno. Tuttavia, nei paesi con una non adeguata legislazione antiriciclaggio (come i paesi dell'est Europa), può bastare una singola operazione per dare una parvenza lecita al denaro sporco.

Attraverso l'attività di riciclaggio il denaro viene “lavato”, in quanto viene reimmesso nel circuito economico legale. Il concetto del lavaggio di denaro è immediato se si osserva la terminologia straniera del fenomeno: “money laundering” in inglese oppure “blanchiment” in francese, passando per il termine tedesco “geldwaesche”. La nascita di questa terminologia tuttavia si deve al famoso gangster Al Capone, il quale durante gli anni '30 in America gestiva diverse lavanderie per mascherare le entrate illegali del mercato dell'alcool.

Tale fenomeno è una fase centrale delle organizzazioni criminali, in quanto solo attraverso questa attività viene tagliato il “cordone ombelicale” che lega il denaro con il reato che lo ha generato. Solo in seguito, le organizzazioni criminali possono spendere il denaro illecitamente acquisito, senza che vengano mosse accuse sull'origine del denaro stesso (Cappa e Cerqua 2012).

Il rapporto esistente tra denaro “sporco” e denaro “pulito” può essere considerato il medesimo che intercorre tra un titolo poco liquido e la moneta: infatti, mentre per il primo si deve sostenere il sacrificio della rinuncia dell'interesse per trasformarlo in moneta, la seconda è prontamente utilizzabile. Per lo stesso motivo, le organizzazioni criminali sono disposte a sostenere un costo per “ripulire” il denaro. In particolare, si ha una domanda di riciclaggio, che consiste nel dare una apparenza lecita a capitali provenienti da reati. A questa domanda viene associata la relativa offerta per il servizio di “lavaggio”: solitamente tale servizio viene

fornito da intermediari operanti nei circuiti legali (come banche, finanziarie e professionisti), la cui attività è caratterizzata da passaggi rilevanti di quote di denaro, e in tali transazioni vige la segretezza (Giacomelli e Rodano 2001). Il costo che viene sostenuto dalle organizzazioni criminali dipende dal compenso dato all'intermediario che ricicla il denaro, dalle spese per i mediatori nelle varie fasi del riciclaggio e dalle spese per le operazioni di "lavaggio" del denaro.

Pertanto, i criminali che procurano il denaro tramite illecito solitamente non sono gli stessi soggetti che lo "ripuliscono", in quanto non possiedono le competenze tecniche necessarie per svolgere tutte le operazioni necessarie. Il servizio, come detto, viene offerto da intermediari che possono essere a conoscenza o meno dell'origine dei capitali oppure dai c.d. "white collar" ("colletti bianchi"), i quali sono esperti di finanza internazionale che trasferiscono i capitali della criminalità organizzata presso i "paradisi fiscali". Data la difficoltà dell'individuazione delle tracce di queste operazioni e considerando che i grandi flussi di denaro raramente coinvolgono un solo paese, occorre una seria collaborazione tra Stati e una legislazione internazionale armonizzata per l'efficace contrasto del fenomeno (Falcone e Padovani 2011).

La normativa di contrasto del fenomeno, sia nazionale che internazionale, accomuna il riciclaggio del denaro con il finanziamento del terrorismo. Quest'ultimo si riferisce all'attività propedeutica per il compimento di atti terroristici e per il mantenimento delle organizzazioni terroristiche stesse, pertanto non avrebbe molto in comune con il fenomeno del riciclaggio. Basti pensare che il terrorista opera per ragioni politiche, ideologiche o religiose mentre il riciclatore agisce con la logica di un imprenditore. L'affiancamento negli ordinamenti giuridici dei fenomeni avviene perché in entrambi i casi, seppure per cause diverse, il denaro viene movimentato in modo non trasparente (Scapellato 2013). Entrambi i fenomeni sono inoltre soggetti alle stesse autorità di controllo; in particolare, a livello internazionale, questo compito è affidato al FATF ("Financial Action Task Force"), noto anche come GAFI (dal francese "Groupe d'action financière"), il quale è un organismo intergovernativo istituito dal G7 nel 1989 con lo scopo di stabilire standard e contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre minacce connesse all'integrità del sistema finanziario internazionale attraverso l'attivazione di misure legali, regolamentari e operative.

Le stime del fenomeno del riciclaggio non sono precise e le diverse fonti differiscono per quanto riguarda le cifre, perché ovviamente non sono a disposizione i bilanci delle organizzazioni criminali. Per stimare la quantità di denaro riciclato si parte dallo studio dei proventi criminali, poiché la maggior parte di questi viene riciclata.

A livello mondiale, secondo stime del Fondo Monetario Internazionale, il “lavaggio” di denaro illecito oscilla tra il 5 e l’8% del PIL, percentuale che sale al 10% secondo altre statistiche. Secondo il Convegno, tenuto a Roma nel 1999, “Riciclaggio 2000” il riciclaggio globale è pari a 1 miliardo di dollari al giorno, il quale avviene per il 56% tramite i canali bancari e finanziari, per il 28% tramite gli esercizi commerciali e la parte restante attraverso trasferimenti oltre frontiera (Razzante 2011). Il denaro da ripulire proviene principalmente dall’evasione fiscale, dai proventi dell’economia sommersa e dai capitali in fuga, contrariamente all’assunto generale che la principale provenienza del denaro sia l’economia della droga. Per capitali in fuga si intendono quelle somme versate per aiutare i paesi in via di sviluppo, ma ritornano illegalmente nel paese di origine e pertanto non vengono investite secondo lo scopo originario (Ruggiero 1996).

In Italia, secondo il Fondo Monetario Internazionale (2016), il riciclaggio del denaro e il finanziamento al terrorismo variano dal 1,7 al 12 in base percentuale del PIL. L’evasione fiscale rappresenta, per il 75% dei casi, il reato da cui proviene il denaro, mentre per il 15% deriva dal traffico di droga e l’usura; il restante 10% proviene dalla corruzione, dalla frode, dalla contraffazione, dalla criminalità ambientale, dalla rapina, dell’estorsione, dal contrabbando e dal gioco d’azzardo illegale. Secondo un’analisi Istat (2017), prendendo in considerazione il periodo 2012-2015, il peso dell’economia non osservata (sommersa e derivante da attività illegali) sul PIL è passato dal 12,7% del 2012 a un picco del 13,1% nel 2014, scendendo al 12,6% nel 2015; in termini numerici, solo nel 2015 l’economia non osservata vale circa 208 miliardi di euro.

La struttura preposta in Italia per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo è l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Secondo una relazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (2017) negli ultimi anni si è assistita a una maggiore collaborazione da parte degli intermediari finanziari, dei liberi professionisti e delle istituzioni nella comunicazione di operazioni all’UIF, passando da 67.047 segnalazioni nel 2012 a 101.065 nel 2016, di cui 100.435 per sospetti di riciclaggio. L’aumento delle segnalazioni è stato influenzato soprattutto dalle c.d. “voluntary disclosure”, ovvero i provvedimenti in materia di regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero. Se non viene considerato tale effetto, risulta sempre un aumento delle segnalazioni ma ridimensionato in termini percentuali, passando per il 2016 dal 22,6% al 5,7%. La maggior parte delle segnalazioni (77,6%) provengono dalle banche e dalle poste, seguite per l’11,1% da intermediari finanziari diversi dalle banche e dalle poste. Le restanti segnalazioni provengono dai professionisti (8,7%) e da operatori non finanziari (2,6%). Nonostante i miglioramenti negli anni delle segnalazioni di operazioni sospette, è necessaria una maggiore partecipazione

degli operatori, soprattutto di quelli che danno un contributo ancora modesto, come gli operatori non finanziari e i professionisti. Non conta solamente la quantità di segnalazioni, ma anche la qualità delle stesse, ed occorre inoltre un maggior coordinamento tra tutte le autorità coinvolte per giungere ad un'azione unitaria alla prevenzione del fenomeno. I benefici derivanti dal contrasto del fenomeno compensano ampiamenti i rilevanti costi sostenuti, in termini di maggiore crescita e benessere, per quanto riguarda la collettività, e di maggiore sicurezza nell'operare in un mercato non distorto dall'azione criminale, per quanto riguarda gli operatori economici (Cappa e Cerqua 2012).

Secondo delle recenti analisi, a livello mondiale il fenomeno del riciclaggio, nonostante l'aumento dei controlli, è in aumento piuttosto che in diminuzione. Le motivazioni si riscontrano principalmente nell'aumento delle possibilità per le organizzazioni criminali di attuare il riciclaggio stesso, grazie alle tecniche moderne connesse all'uso di internet, e all'aumento dei reati che presuppongono la "ripulitura" del denaro, quali l'evasione fiscale, la frode e la corruzione (Unger 2013). È improbabile inoltre che le legislazioni nazionali e internazionali si adeguino in tempo reale ai cambiamenti connessi alle tecnologie emergenti, favorendo pertanto i criminali nell'attività di riciclaggio (Şcheau 2017).

1.2 Fasi e metodi di riciclaggio

Il modello tradizionale di riciclaggio prevedeva due fasi: money laundering (lavaggio) e recycling (impiego). La prima fase consiste nel lavaggio vero e proprio, attraverso una serie di operazioni per dare una parvenza lecita ai capitali, mentre la seconda fase consiste nel riutilizzo dei capitali stessi attraverso la reimmissione nell'economia legale (Scapellato 2013). Attraverso riforme politiche avvenute negli anni, il modello tradizionale a due fasi ha lasciato il posto a un modello a tre fasi, il quale ha un carattere più globalizzato rispetto al modello sopra citato. Le riforme che hanno favorito l'ascesa del nuovo modello sono l'abbattimento dei controlli sui cambi, l'apertura dei mercati dei capitali e la concorrenza per i capitali, a cui si aggiunge l'innovazione tecnologica, che ha introdotto nuove metodologie di riciclaggio. La qualità dei controlli non è cresciuta di pari passo alle maggiori opportunità di transazioni sul mercato, pertanto si è assistito a una minore capacità di ispezione degli organi competenti (Castaldo e Naddeo 2010). Il modello a tre fasi è caratterizzato dai seguenti passaggi: placement, layering e integration. Per quanto riguarda la prima fase, placement (in italiano "collocamento" o "piazzamento"), si caratterizza per il collocamento del denaro (o di beni provenienti da reato) presso istituzioni o intermediari finanziari al fine di compiere operazioni oppure per un semplice deposito o cambio di valuta. Il collocamento può avvenire anche sul

mercato o presso soggetti non istituzionali, attraverso l'acquisto di immobili o beni di valore. Questa fase viene anche definita di "pre-lavaggio". La seconda fase, layering (o "stratificazione"), è la più complessa ed articolata ed ha lo scopo di rendere più complicato l'individuazione dei beni originari attraverso una serie di operazioni fra loro correlate, in modo da svolgere ricostruzioni simulate di paper trails ("sentieri di carta", che consente di risalire all'origine dei beni). La terza fase, integration (o "integrazione"), consiste nel rimettere il denaro nell'economia legale, attraverso transazioni con banche o intermediari in modo da eludere eventuali sospetti. Spesso in questa fase viene mescolato denaro di origine lecita con il denaro "sporco" che deve essere riciclato (Scapellato 2013). Le tre fasi possono talvolta avvenire in contemporanea e pertanto potrebbero coincidere.

Analizzando le varie modalità di riciclaggio seguendo il modello trifasico, secondo una classificazione svolta da Unger (2007), nella fase di placement rientrano:

- **Smurfing:** Questa tecnica consiste nel frammentare una consistente somma di denaro in tante piccole quote, per poi versarle presso un istituto finanziario. Evitando di versare la somma interamente, i criminali evitano il rischio che l'operazione venga segnalata alle autorità competenti. Tuttavia, versando più somme a distanze temporali ravvicinate, c'è il rischio che l'operazione venga segnalata comunque come sospetta. Pertanto il riciclatore può servirsi di altri soggetti, in modo tale che questi versino il denaro presso conti distinti e, successivamente, vengono confluiti in un unico deposito.
- **Contrabbando di valuta:** Questo è uno dei primi metodi storicamente utilizzati e anche uno dei più rischiosi, in quanto consiste nel trasporto fisico di somme di denaro dal paese di origine del denaro (dove è stato commesso l'illecito) a un altro paese, per mezzo dei c.d. "spalloni". Il denaro viene nascosto con vari stratagemmi, al fine di evitare che venga scoperto durante i controlli alla frontiera tra due paesi, per esempio inserendolo all'interno di bare, finte palle da bowling o bombole di ossigeno per immersioni di finti turisti. Il paese di destinazione ha dei limitati AML (Anti money laundering) standard, e sono generalmente i c.d. "paradisi fiscali". Le maggiori problematiche di questo metodo per i criminali sono il peso del denaro stesso e i controlli al confine. Un esempio di questo metodo si è osservato tra Italia e San Marino, Stato che per diversi anni è stato nei paesi "black list". Il denaro veniva trasportato dall'Italia a questo piccolo Stato attraverso furgoni e, una volta arrivato, veniva depositato nelle banche oppure veniva fatto transitare verso altri paradisi fiscali (Galullo 2010).

- Case da gioco: per le organizzazioni criminali le case da gioco costituiscono un attraente canale di riciclaggio, in quanto il denaro viene “pulito” attraverso la semplice conversione del denaro in fisches e successivamente la riconversione in denaro. Dopo questa operazione il denaro può essere depositato in banca senza che vengano mosse accuse, in quanto l’origine del denaro è lecita e deriva appunto dalla casa di gioco. Le organizzazioni criminali potrebbero però acquistare direttamente il Casinò, in quanto essi gestiscono grandi quantità di denaro e pertanto è agevole introdurre denaro illecitamente acquisito, facendolo passare per profitto della casa da gioco stessa. Tuttavia quest’ultima tecnica non rientra nella fase di placement ma bensì nella terza, quella dell’integration. Più in generale, si può affermare che tutto il settore del gioco d’azzardo costituisce uno stuzzicante canale di riciclaggio.
- Acquisto del biglietto vincente: le organizzazioni criminali storicamente hanno trovato convenienza ad acquistare il biglietto vincente delle scommesse sportive. Un caso diffuso (in particolare nel passato) si può riscontrare nelle corse dei cavalli, dove il riciclatore acquista il biglietto vincente a un importo superiore alla vincita stessa, in modo tale che il venditore tragga vantaggio a vendere il biglietto stesso e il riciclatore abbia una parvenza lecita dell’origine del denaro.

Nella fase di layering rientrano:

- Correspondent banking: è un metodo con cui vengono prestati servizi finanziari tra una banca e l’altra. In particolare, la banca che fornisce il servizio si chiamerà “correspondent bank” (“banca corrispondente”), mentre quella che lo riceve prende il nome di “respondent bank” (“banca rispondente”). Rientra nei metodi di riciclaggio in quanto le banche di un determinato paese, attraverso numerose relazioni a livello internazionale, svolgono una moltitudine di servizi (per esempio servizio di cambio, trasferimenti internazionali di fondi e pagamenti internazionali) in nome e per conto di una banca estera. Per la banca domestica diventa arduo svolgere una verifica sulla clientela e monitorare le operazioni, in quanto stanno svolgendo un servizio per conto di un’altra banca. Il fenomeno, dopo un apice toccato negli anni ’90, ha avuto tuttavia una flessione successivamente allo scoppio di una serie di scandali, che ha coinvolto anche la Bank of New York.
- Prestiti a tassi di interesse agevolati: i riciclatori, per evitare di avere denaro depositato presso una banca, hanno la possibilità di concedere prestiti a tassi agevolati o addirittura nulli. Per evitare segnalazioni, i prestiti vengono rimborsati molto lentamente. Il debitore potrebbe essere a conoscenza dell’origine illecita del denaro,

ma il beneficio del prestito favorevole disincentiva alla segnalazione dell'operazione alle autorità competenti.

- **Prestiti back-to-back:** Nata originariamente per evitare i rischi connessi alla fluttuazione del tasso di cambio, tale metodo prevede l'esistenza di un deposito presso una banca situata in un "paradiso fiscale". Successivamente, il riciclatore otterrà un prestito da un'altra banca, situata in un altro paese, per effettuare degli investimenti, usando come garanzia il deposito nel "paradiso fiscale".
- **Money transfer:** il trasferimento internazionale di denaro ha dimensioni piccole per quanto riguarda il fenomeno del riciclaggio. Tale servizio viene svolto da società come Western Union o MoneyGram e ha il vantaggio di essere un'operazione veloce, seppur costosa, non dovendo adempiere a particolari formalità. Le banche e le autorità pertanto restano all'oscuro di tale operazione.
- **Shell companies:** sono società di comodo, solitamente operanti in paradisi fiscali, che hanno lo scopo di fungere da veicolo per le transazioni commerciali, non avendo scopi commerciali ed essendo prive di sostanza. Il lavaggio del denaro può avvenire o attraverso prestiti back-to-back, illustrati precedentemente, oppure attraverso la tenuta di un doppio sistema di fatturazione. Il trasferimento di fondi avviene attraverso la manipolazione degli importi delle importazioni e delle esportazioni tra la società di comodo e la società detenuta dal riciclatore.

Infine nella fase di integration, l'ultima del modello trifasico, rientrano:

- **Investimenti nel mercato dei capitali:** gli investimenti potrebbero riguardare azioni e obbligazioni, le quali assicurano il ritorno del denaro in quanto sono generalmente a basso rischio. La re-immissione nell'economia legale è agevole in quanto sono titoli altamente liquidabili. Questo metodo si può trovare anche nella fase di placement, attraverso l'acquisto dei titoli, e di layering.
- **Acquisizioni e ristrutturazioni immobiliari:** gli investimenti immobiliari sono attrattivi per i criminali in quanto generalmente non si deprezzano. Per questo metodo occorre un agente immobiliare che accetti pagamenti in contanti. Successivamente il denaro acquisisce un'origine lecita attraverso la vendita dell'immobile. La ristrutturazione può essere un altro metodo di riciclaggio a basso rischio per i criminali. Per esempio, in Svizzera i lavori di ristrutturazione inferiori a 100.000 franchi svizzeri possono essere pagati in contanti; i riciclatori pertanto potrebbero pagare una parte dell'importo con del denaro legale e la restante parte con del denaro "sporco". (Teichmann 2017)

- Mercato dell'oro: Considerando il potenziale anonimato nel trasferimento, la convertibilità e l'alto valore intrinseco, l'oro offre al riciclatore delle vantaggiose opportunità. Può essere usato sia come un veicolo per il riciclaggio (con l'acquisto dell'oro stesso), sia come fonte di fondi illegali da riciclare (con il mercato illegale dell'oro) (Fatf-Gafi 2013).
- Attività ad alta intensità di cassa: acquistando aziende con rilevanti flussi di cassa, i riciclatori possono mescolare il denaro legalmente acquisito con denaro sporco. Un esempio di questo metodo, come già accennato, si può individuare nel mercato delle lavanderie gestite da Al Capone negli anni '30. In quegli anni il business delle lavanderie era particolarmente redditizio in quanto pochi cittadini possedevano una lavatrice in casa, pertanto era abbastanza agevole mescolare i proventi di questo business legale con quelli illegali provenienti dall'alcool (Unger e van der Linde 2013). Anche le case da gioco, come già espresso, possono risultare attraenti canali per questo metodo di riciclaggio.

Con l'avvento di Internet sono nate nuove possibilità per riciclare denaro, grazie a vantaggi che le organizzazioni criminali hanno saputo sfruttare. Il primo vantaggio è dato dalla delocalizzazione, in quanto i criminali possono scegliere il paese più conveniente in termini di controlli scarsi e legislazioni a loro favorevoli per poter svolgere la propria attività. Il fatto-reato infatti potrebbe non rientrare interamente in un determinato ordinamento giuridico, in quanto non è possibile individuare la zona geografica in cui viene compiuto. Il secondo vantaggio è dato dalla possibilità di garantire l'anonimato nelle operazioni on-line, con la conseguente maggiore difficoltà da parte delle autorità di risalire agli autori dei reati. Infine assume sempre più importanza la dematerializzazione dei valori, dei beni, del denaro e dei servizi, pertanto diventa maggiormente complicato per le autorità il rintraccio, i sequestri e le confische (Scapellato 2013).

Uno dei metodi moderni più importanti per riciclare denaro riguarda l'uso dei Bitcoin, i quali costituiscono attualmente la più grande capitalizzazione di mercato e il più grande volume di transazioni giornaliere di qualsiasi valuta virtuale convertibile. L'importanza dei Bitcoin come strumento di riciclaggio è individuata direttamente dal FATF-GAFI (2014), definendoli "l'onda del futuro dei sistemi di pagamento", in quanto "forniscono un nuovo e potente strumento per criminali, fondi illeciti terroristici, finanziari e altri evasori per spostare e immagazzinare fondi illeciti, fuori dalla portata della legge".

Bitcoin è una criptovaluta e un sistema di pagamento introdotto nel 2009 che può essere acquistato o scambiato digitalmente tra gli utenti. Si differenzia dalla tradizionale moneta cartacea in quanto è intangibile e utilizzabile solamente tramite internet. Inoltre un Bitcoin è

divisibile per otto punti decimali, a differenza dei due delle monete tradizionali (Byrnes e Munro 2018). I gruppi criminali hanno intuito la potenzialità dei Bitcoin come mezzo di riciclaggio in quanto non esiste un'autorità centrale che supervisiona il funzionamento del sistema e inoltre viene garantita la segretezza del possesso e del trasferimento delle monete. Il meccanismo di "lavaggio" è molto semplice: si converte il denaro in Bitcoin e successivamente viene ritrasformato in denaro. La trasformazione in Bitcoin è offerta da società di trading, le quali non sono destinatarie della normativa antiriciclaggio (Galullo e Mincuzzi 2017). Utenti e operatori sono totalmente anonimi in quanto gli indirizzi Bitcoin a loro associati non sono registrati a privati, a differenza dei conti bancari, e pertanto non c'è nessun nome collegato all'indirizzo stesso. Un'ulteriore vantaggio del sistema Bitcoin per i criminali è la possibilità di creare istantaneamente nuovi indirizzi per svolgere le transazioni, in netto contrasto con i tempi più lunghi per l'apertura di conti bancari, i quali inoltre prevedono la registrazione obbligatoria delle informazioni personali. Tuttavia le transazioni sono registrate nella blockchain, la quale può essere vista come un libro mastro pubblicamente visibile, anche da parte delle autorità di controllo (Van Wegberg, Oerlemans, Van Deventer 2018).

1.3. Impatto sull'economia legale

Il riciclaggio produce molteplici effetti dannosi sull'economia legale. Essi sono aumentati nel tempo per l'aumento delle dimensioni del fenomeno, causato a sua volta dall'aumento di reati e dalle dimensioni delle organizzazioni criminali.

Tra i primi effetti del riciclaggio si deve considerare la crescita e il consolidamento delle organizzazioni criminali: infatti il denaro, una volta ripulito, può essere consumato o utilizzato per effettuare investimenti; nella seconda ipotesi, l'investimento può essere effettuato sia in attività legali che in attività illegali. Gli investimenti effettuati in attività contrarie alla legge hanno un alto valore atteso, giustificato dall'alto rischio a esso correlato. Attraverso questi investimenti, le organizzazioni criminali incrementano le loro entrate, che a loro volta ne possono generare delle altre (Giacomelli e Rodano 2001). Tali ricchezze devono però passare la fase del riciclaggio, pertanto si può affermare che il riciclaggio genera nuovo riciclaggio.

Secondo una prospettiva macroeconomica gli effetti del riciclaggio sono rilevanti sotto due punti di vista: la destabilizzazione del mercato e la distorsione della concorrenza. Infatti l'azienda criminale ha numerosi vantaggi rispetto a un'azienda legale: in primo luogo dispone di ricchezze non derivanti dai canali tradizionali di finanziamento, in quanto derivano da

reato, e pertanto non dovrà pagare interessi su tali ricchezze. Inoltre l'azienda criminale ha dei minori costi per quanto riguarda eventuali controversie con fornitori, sindacati o lavoratori, risolte attraverso metodi intimidatori, oppure riesce ad aggirare dei costi burocratici, attraverso metodi di collusione e corruzione, tipici dell'agire criminale. Un'azienda legale pertanto sostenendo maggiori costi potrebbe essere eliminata dal mercato per via di questa concorrenza illegale. In tal modo può crearsi un oligopolio oppure addirittura un monopolio, costituito dall'azienda criminale, e ad essere danneggiati sono di conseguenza pure i consumatori (Castaldo e Naddeo 2010).

Gli effetti del riciclaggio sono stati studiati approfonditamente da Brigitte Unger (2007), la quale ha individuato 25 diversi effetti del fenomeno descritti in letteratura; in particolare, 13 di questi sono effetti di breve periodo, mentre i restanti 12 sono di lungo periodo. Tra gli effetti più importanti di breve periodo, si considera:

- La distorsione degli investimenti, già accennato in precedenza, che consiste nel fatto che le organizzazioni criminali non sono principalmente interessate alla massimizzazione dei flussi di cassa che possono portare tali investimenti, ma l'obiettivo principale è reimmettere il denaro nell'economia legale. Partendo da questo presupposto, gli investimenti spesso non creano molta occupazione e ricchezza, danneggiando l'economia stessa ma, come già detto, consolida la posizione dell'organizzazione. Gli investimenti sono soprattutto orientati in settori quali bar, ristorazione, prostituzione, automobili e trasporti.
- La distorsione nei consumi stessi e nei risparmi, in quanto i consumi dei malavitosi spesso non corrispondono ai modelli di consumo dei normali cittadini. Con il riciclaggio, aumentano le spese dei criminali mentre diminuiscono quelle delle vittime dei primi. I riciclatori tenderanno ad acquistare maggiormente immobili, gioielli e altri prodotti di lusso, per occultare la provenienza illecita del denaro, mentre i cittadini normali tendono a consumare il denaro per le spese quotidiane.
- L'aumento artificiale del prezzo, causato dal fatto che le organizzazioni criminali sono disposte a pagare per un determinato bene una somma maggiore rispetto al suo valore reale, oppure sono interessate a comprare società poco attraenti per aumentare la propria quota di mercato. Un esempio di tale effetto è l'acquisizione di ampi terreni da parte del gruppo di Medellin, un'organizzazione di narcotrafficienti con sede nella città di Medellin (Colombia), che ha portato il prezzo da 500 dollari per ettaro a 2000 dollari per ettaro.
- Cambiamenti nelle importazioni e nelle esportazioni, in quanto, come precedentemente spiegato, i consumi dei malavitosi possono consistere in prodotti di

lusso, causando squilibri nella bilancia dei pagamenti, poiché non vengono generate attività economiche interne con tali importazioni e, inoltre, i prezzi interni potrebbero diminuire.

Altri importanti effetti di breve periodo sono cambiamenti sul reddito, sulla produzione, sull'occupazione, nella domanda di moneta, nel tasso di cambio e nel tasso di interesse.

Tra gli effetti di lungo periodo più importanti invece rientrano:

- I cambiamenti negli investimenti diretti esteri, in quanto la fiducia degli investitori e la reputazione di un paese potrebbero peggiorare se viene percepita l'influenza di elementi criminali in quel paese.
- I rischi per la solvibilità e la liquidità del settore finanziario, poiché il comportamento economico dei riciclatori non è facilmente prevedibile e, di conseguenza, gli istituti finanziari potrebbero prendere decisioni errate per quanto riguarda la liquidità da mantenere in un determinato istante e potrebbero trovarsi impreparati per soddisfare requisiti di solvibilità.
- I profitti per il settore finanziario, in quanto i riciclatori potrebbero accettare tassi di interesse favorevoli per gli istituti finanziari se quest'ultimi offrono un buon grado di segretezza.
- La corruzione, sia degli istituti finanziari presso cui viene riciclato il denaro, sia di altri settori dell'economia, dove i riciclatori corrompono i funzionari pubblici per assicurarsi il controllo del mercato.

Altri importanti effetti di lungo periodo sono i cambiamenti nei tassi di interesse, l'incremento dei reati e del terrorismo e l'influenza per gli obiettivi di politica estera.

CAPITOLO 2: LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

2.1 Fondamenti storico-economici della normativa antiriciclaggio

La lotta al riciclaggio di denaro diventa di vitale importanza in quanto, come visto nel primo capitolo, provoca numerosi danni all'economia legale. La disciplina italiana di contrasto al riciclaggio di denaro è nata come risposta ai fenomeni di criminalità e ai problemi di mantenimento dell'ordine pubblico nel paese, con particolare riguardo a certe regioni. La norma che disciplina il delitto di riciclaggio, l'art. 648-bis c.p., è stata introdotta con l'art. 3 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, successivamente convertito nella L. 18 maggio 1978, n. 191 e prevedeva il contrasto del fenomeno derivante solamente da tre reati, individuati dalla norma stessa: la rapina aggravata, il sequestro di persona a scopo di estorsione e l'estorsione aggravata. Tuttavia il termine "riciclaggio" non compare in questa norma, ma entra nell'ordinamento giuridico nel 1990 con la L. 19 marzo 1990 n.55, la quale fa rientrare anche i delitti di produzione e traffico di droga nei reati-presupposto del riciclaggio (Urbani 2005). L'assetto normativo attualmente in vigore è quello raggiunto con la legge 9 agosto 1993, n. 328 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990". Con la riformulazione dell'articolo 648-bis, sono stati eliminati i riferimenti all'elenco tassativo di delitti-presupposto ed è stata modificata anche la condotta di riciclaggio, ora applicabile nei confronti di "chiunque". (Morgante 2013)

In ambito internazionale le norme di contrasto del fenomeno sono nate, come detto, negli anni '80. Le norme esprimono dei principi ai quali i singoli legislatori nazionali devono adeguarsi per prevenire il riciclaggio. Il primo documento che tratta il problema del riciclaggio è la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 27 giugno 1980, con il titolo "Misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale". Tale Raccomandazione tende alla responsabilizzazione delle banche, alle quali vengono richieste di controllare l'identità dei clienti in determinati istanti, come operazioni in contanti che superavano una certa quantità, di adottare meccanismi per verificare l'origine del denaro e di migliorare lo scambio di informazioni con le autorità di contrasto del fenomeno. Lo scopo di questa Raccomandazione era di prevenire l'ingresso nell'economia legale di capitali "sporchi". Il settore bancario è destinatario anche della "Dichiarazione dei Principi concernenti la prevenzione dell'uso criminale del sistema bancario a fini di riciclaggio del denaro" di Basilea del 12 dicembre

1988, approvato dal c.d. “Gruppo dei dieci”¹. Essa non ha carattere normativo, ma bensì valore di codice di condotta nel sistema bancario, in quanto non stabilisce nessun obbligo giuridico diretto agli istituti di credito; nonostante ciò il contenuto della dichiarazione è stato adottato da molti Stati². Tra i principi più importanti della Dichiarazione rientrano l’impegno delle banche di rinunciare ad operazione sospette, per evitare il proprio coinvolgimento, la collaborazione con le autorità per prevenire il fenomeno e l’obbligo di identificazione della clientela. Quest’ultimo principio era già stato enunciato dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa, ma con la Dichiarazione viene esteso ai effettivi beneficiari delle operazioni, non solamente ai soggetti che richiedono i servizi (Razzante 2011). Il primo intervento di un organismo internazionale sul tema del riciclaggio si ha con la “Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope”, firmata a Vienna il 19 dicembre 1988, in cui l’O.N.U. pose attenzione sullo stretto collegamento tra riciclaggio e reati collegati al narcotraffico. La convenzione sottolinea la necessità di una stretta collaborazione tra Paesi per il contrasto alla criminalità organizzata, con particolare attenzione alla repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti. Nel luglio 1989 a Parigi, durante il G7, nasce il FATF, o GAFI nella lingua francese e italiana, l’organismo deputato alla creazione di strategie per il contrasto del riciclaggio di denaro. Attualmente è composto da 35 membri e numerose organizzazioni internazionali³. Nel 1990 vennero emanate le “40 raccomandazioni”, le quali vengono considerate la base di partenza a livello mondiale delle regole antiriciclaggio, nonostante siano state integrate e rivisitate nel 1996, nel 2003 e nel 2012. Il contenuto originario può essere così sintetizzato:

- Venne espressa la necessità di estendere l’ambito di presupposto del riciclaggio, non solamente per i proventi dal narcotraffico ma anche per i “reati gravi”, i quali vengono identificati da ogni singola nazione. L’allargamento dei reati presupposto dipese dalla diversificazione delle entrate da parte delle organizzazioni criminali (Faiella 2009).
- Venne raccomandato alle istituzioni finanziarie di procedere a una completa identificazione della clientela, eliminando i conti anonimi, e di conservare la documentazione relativa alle transazioni per 6 anni.
- Sempre con riguardo alle istituzioni finanziarie, esse devono segnalare alle autorità competenti eventuali sospetti di origine illecita dei capitali, con particolare attenzione alle operazioni provenienti dai c.d. paesi “black list”.

¹ I paesi che fanno parte del Gruppo dei dieci sono Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Svizzera e Stati Uniti.

² In Italia la Dichiarazione di Basilea è stata recepita dalla legge n. 55/1990.

³ Nel sito ufficiale si trova la lista aggiornata dei membri del FATF: <http://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/>

- Venne sollecitato una maggiore cooperazione internazionale tra le autorità di vigilanza e controllo (Razzante 2011).

Le Raccomandazioni del FATF-GAFI hanno rilievo sulla strategia dei controlli ma non hanno carattere vincolante per le singole legislazioni. Tuttavia un mancato recepimento di tali raccomandazioni da parte delle giurisdizioni comporta di fatto l'emarginazione del paese dall'elenco dei Stati collaborativi (Capolupo et al. 2015).

Pochi mesi dopo l'emanazione delle 40 raccomandazioni, l'8 novembre 1990 il Consiglio d'Europa firmò la Convenzione di Strasburgo avente ad oggetto il "riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato". La Convenzione venne elaborata in tre anni di lavoro da un gruppo di esperti, i quali riconobbero, come nelle 40 raccomandazioni del FATF, il superamento del narcotraffico come reato fonte del riciclaggio a favore di un numero maggiore di reati presupposto. La Convenzione di Strasburgo ha avuto un importante impatto nella disciplina italiana, sia nella definizione del reato di riciclaggio sia sul fronte della cooperazione internazionale, tanto che la legge di ratifica è l'attuale legge che disciplina il reato di riciclaggio.

Particolarmente importante a livello strategico la Convenzione di Palermo del 15 dicembre 2000, promossa dall'ONU per contrastare la criminalità organizzata transnazionale, in occasione della quale venne promosso a crimine internazionale il reato di riciclaggio, all'art. 6, sottolineando la necessità di collaborazione attiva tra Stati. All'art. 7, denominato "Misure per combattere il riciclaggio di denaro", viene richiesta agli Stati la necessità di istituire un sistema di regolamentazione e controllo interno delle banche e degli istituti finanziari per scoprire eventi di riciclaggio e l'attuazione di misure per controllare il movimento di liquidi e titoli negoziabili transfrontalieri, senza comunque ostacolare la lecita circolazione dei capitali (Razzante 2011).

2.2 Le direttive europee antiriciclaggio

La prima direttiva comunitaria in tema di riciclaggio è stata la n. 308 del 10 giugno 1991, relativa "alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite" e aveva lo scopo di armonizzare le singole legislazioni antiriciclaggio nazionali, molte delle quali erano inefficaci fino a quel momento nel contrastare il fenomeno. La scelta di non emanare un Regolamento ma bensì una Direttiva si deve al fatto che era necessario concedere tempo agli intermediari per adeguarsi alla nuova normativa, in quanto per molti di essi era una disciplina nuova. Tale Direttiva è stata ritenuta fondamentale per il tema del riciclaggio di denaro per tre motivi:

- Contiene innanzitutto la definizione di riciclaggio, all'art. 1
- Prevede una serie di obblighi di contrasto al fenomeno destinati ai soggetti che svolgono attività d'impresa, ispirandosi alle 40 Raccomandazioni del GAFI da poco emanate
- Vengono definiti i tratti caratteristici delle funzioni delle autorità pubbliche preposte al contrasto e prevenzione del riciclaggio, anche se un'espressa definizione e disciplina non è contenuta. Vengono inoltre stabiliti i flussi di informazioni che devono arrivare alle stesse autorità pubbliche da parte degli operatori su cui grava l'obbligo di segnalazione e delle autorità di vigilanza su questi soggetti (Fiscaro 2008).

La seconda Direttiva comunitaria, n.97 del 4 dicembre 2001, modifica e integra la prima Direttiva del 1991 in base alle sollecitazioni degli organismi di controllo degli Stati membri dell'UE di allargare le ipotesi di reati presupposto del riciclaggio e per l'esigenza di estendere la normativa ai settori non finanziari, particolarmente colpiti dal fenomeno. Inoltre si doveva adeguare la normativa ai nuovi strumenti di pagamento e, soprattutto, rendere più incisiva la lotta al terrorismo internazionale dopo gli attentati dell'11 settembre dello stesso anno. In particolare, questa direttiva sotto il profilo oggettivo ha esteso l'ambito del reato presupposto anche ai reati c.d. "gravi", in quanto la prima Direttiva comunitaria considerava come reato presupposto solamente il traffico di stupefacenti. Sotto i reati c.d. "gravi" rientrano i reati commessi da associazioni criminali, la frode, la corruzione e qualsiasi reato che può portare un considerevole profitto e che sia punito con severe sanzioni sotto l'aspetto penale.

Considerando il profilo soggettivo, vengono estesi gli obblighi e adempimenti antiriciclaggio a persone fisiche e giuridiche che agiscono nell'esercizio delle proprie attività professionali, come gli agenti immobiliari, uffici cambia valute, revisori, contabili esterni, consulenti tributari, notai e altri "liberi professionisti legali" ("independent legal professionals"), a cui vanno aggiunte le case da gioco.

Gli obblighi a cui sono soggetti i destinatari della Direttiva riguardano l'identificazione della clientela, la registrazione delle operazioni, la conservazione dei dati (per almeno cinque anni), la segnalazione delle operazioni sospette e la collaborazione con le autorità di controllo (Danovi 2006).

La prima Direttiva antiriciclaggio, e di conseguenza la seconda del 2001 che la modifica, sono state abrogate dalla Terza Direttiva antiriciclaggio, n. 60 del 26 ottobre 2005, relativa alla "prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo". Essa considera il fatto che "Flussi ingenti di denaro proveniente da attività criminose possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato unico; ... Oltre ad affrontare il problema con gli

strumenti di diritto penale, si possono ottenere risultati con un impegno di prevenzione a livello del sistema finanziario”.

Tale normativa prende atto, in modo maggiore rispetto ai provvedimenti di pari livello, che il riciclaggio di denaro è un fenomeno di livello internazionale, e pertanto è necessario coordinamento e cooperazione internazionale in quanto il singolo contrasto a livello nazionale o anche comunitario ha effetti limitati (Razzante 2011). Per questo motivo la normativa è modellata sulle 40 Raccomandazioni del GAFI, riviste ed ampliate nel 2003, per evitare che il mercato finanziario integrato si traduca in nuove opportunità per i riciclatori.

La Direttiva propone un’ampia definizione delle condotte di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo e un elenco di soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, identificati dalla normativa stessa (Maugeri 2008).

Tra le novità legate alle misure concrete previste, rientra l’obbligo di adeguata verifica, il quale assorbe l’obbligo di identificazione della clientela: l’identità dei clienti va verificata con fonti affidabili e indipendenti prima dell’instaurazione del rapporto; in caso di persone giuridiche, enti o simile va individuato il “titolare effettivo”; deve essere individuata la finalità delle operazioni; durante tutta la durata del rapporto devono essere controllate le operazioni effettuate.

La Commissione Europea, a livello comunitario, è stata investita nel ruolo di controllore con obbligo di rendicontazione periodica e costante nei confronti del Parlamento Europeo e del Consiglio, per valutare l’effettiva applicazione della Direttiva stessa (Stumpo e Vallone 2008).

Con una Direttiva successiva della Commissione, la n. 70 del 1° agosto 2006, sono state introdotte misure di esecuzione della terza Direttiva.

A seguito delle nuove Raccomandazioni, revisionate dal GAFI nel febbraio 2012, e degli studi della Commissione europea (aprile 2012) sull’applicazione nel contesto comunitario della disciplina antiriciclaggio, è sorta la necessità di revisionare la disciplina stessa in quanto sono emerse esigenze di maggiore chiarezza e una serie di criticità operative e proposte di miglioramento. In base a queste considerazioni, il 5 febbraio 2013 è stata elaborata una prima proposta di Quarta Direttiva. Il 20 maggio 2015 è stata effettivamente adottata la Direttiva n. 849, attualmente in vigore, relativa “alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo”, la quale abroga la Terza Direttiva europea, n. 60/2005 e la Direttiva n.70/2006.

La ratio della Direttiva, che recepisce le Raccomandazioni aggiornate del GAFI, risiede nell’esigenza di aggiornare la normativa di contrasto del fenomeno alle novità tecnologiche

che hanno portato a nuove tecniche, da parte della criminalità organizzata, di reimpiego del denaro sporco.

All'art. 1 viene data una descrizione dettagliata delle azioni che, ai fini della direttiva, costituiscono riciclaggio. Le stesse condotte erano già contenute nella Direttiva n. 60/2005 e sono:

- “la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione”.

Tra le misure più importanti adottate rientrano: l'abbassamento della soglia di pagamento in contanti da 15.000 a 10.000 euro per le persone fisiche e giuridiche che negoziano beni di qualsiasi tipo; l'inclusione dei reati fiscali relativi alle imposte dirette e indirette tra i “reati gravi” presupposto di riciclaggio; un maggior impegno per le operazioni di adeguata verifica della clientela e una maggiore chiarezza legislativa relativa a tali obblighi, per una più agevole comprensione delle attività da svolgere da parte degli operatori; l'indicazione di una gamma di sanzioni amministrative, non solo pecuniarie, per la violazione degli obblighi fondamentali previsti dalla Direttiva (Quattrocchi 2017).

2.3 La normativa nazionale di contrasto al fenomeno di riciclaggio

Secondo una ricostruzione proposta da Razzante (2011) la disciplina italiana di contrasto al fenomeno si può dividere in tre fasi: la prima inizia con le prime norme, iniziate con il D.L. 21 marzo 1978 e proseguite negli anni '80 per finire con la prima Direttiva del 1991, con lo scopo di evitare che le risorse criminali venissero introdotte all'interno dell'economia legale;

la seconda fase inizia con la seconda Direttiva del 2001 con lo scopo di tutelare l'integrità dei mercati finanziari e bancari e dell'economia dall'inquinamento dei capitali illeciti; la terza fase inizia con la terza Direttiva europea, con cui si contrasta il fenomeno non solo a livello di sistema ma anche a livello "micro" attraverso adattamenti alle singole realtà economiche.

Nell'analizzare la normativa nazionale di contrasto, verrà innanzitutto trattata la disciplina penale e successivamente il sistema normativo di prevenzione al fenomeno. L'ordine non è casuale ma riflette gli intervalli temporali di emanazione delle norme.

2.3.1 Disciplina penale

Il reato di riciclaggio, come già espresso, è stato introdotto con l'art. 648-bis c.p. del D.L. 21 marzo 1978, raggiungendo l'assetto odierno con la legge 9 agosto 1993 n.328, il quale enuncia: "Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000." La stessa norma aumenta la pena se il reato è compiuto nell'esercizio di un'attività professionale, mentre è diminuita "se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni."

Soggetto attivo del reato può essere "chiunque", si tratta pertanto di un reato comune in cui la persona che ha commesso il reato presupposto è diversa dal soggetto attivo del reato oggetto di analisi. Se un rapinatore pone in essere una serie di attività per occultare i frutti della rapina, esso è imputabile per il reato di rapina e non per quello di riciclaggio previsto dal 648-bis. Con la formula "fuori dei casi di concorso nel reato" il legislatore ha inteso infatti escludere la punibilità nei casi di concorso nel reato presupposto, configurando un'ipotesi di "autoriciclaggio" di cui se ne parlerà in seguito.

Per quanto riguarda l'elemento materiale del reato, sono previste tre condotte attive nell'ultima versione della norma; le prime due sono condotte tipiche e fanno riferimento alla sostituzione o al trasferimento del denaro o altre utilità proveniente da reato. La sostituzione, forma più semplice di riciclaggio, riguarda lo scambio materiale del denaro sporco con denaro pulito per celarne l'origine delittuosa, mentre per trasferimento si intendono quelle operazioni, diverse dalla sostituzione, con lo scopo di fare perdere le tracce del denaro attraverso passaggi da un luogo all'altro o da una persona ad un'altra (o dei beni o delle utilità). La terza condotta ha carattere generico ed è identificato dalla norma come ipotesi residuale di chiusura, con la formula "altre operazioni", trovando limite nel fatto che ogni operazione deve in ogni caso

“ostacolare la provenienza delittuosa” del denaro, dei beni o delle utilità. Lo scopo di questa previsione di chiusura è quella di ostacolare le nuove tecniche che vengono utilizzare per il riciclaggio di denaro (Scialoja e Lembo 2011).

L'elemento soggettivo del reato, come già espresso, ha subito una profonda modifica rispetto all'assetto originario. Infatti la versione originaria del 1978 dell'art. 648-bis enunciava: “chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito...”. Pertanto in sede di processo il presunto riciclatore veniva assoluto se semplicemente affermava di non sapere che il denaro proveniva da una delle tre fattispecie elencate nell'articolo, ma piuttosto da un altro delitto non individuato nella norma. Oggi con la mancanza di un elenco di delitti presupposti, per la punibilità del reato è richiesto il dolo: si tratta di un dolo generico, in cui il presunto riciclatore è cosciente di porre in essere un comportamento previsto dalla norma e inoltre è consapevole della provenienza da delitto non colposo del denaro.

L'oggetto materiale del reato nella formulazione originaria del 1978 comprendeva solamente “denaro o valori”, ma già con la riforma del 1990 si è passati a “denaro, beni o altre utilità”. Il cambiamento è dovuto all'esigenza di chiarire i dubbi derivanti dal termine “valori”, passando alla dicitura attuale volutamente generica per ricomprendere nell'oggetto del riciclaggio “entità” quali immobili, titoli, metalli preziosi, aziende, diritti di credito e altri tipi di beni, che con la precedente espressione avrebbero potuto sfuggire.

Il bene giuridico tutelato con la previsione del reato di riciclaggio è una domanda che ci si è posti in dottrina, la cui risposta non è di poco conto in quanto a seconda della stessa cambia l'interpretazione della norma. Considerando la collocazione del reato nel Titolo XIII del Libro Secondo del Codice Penale, il bene giuridico tutelato sembrerebbe essere il patrimonio. Tuttavia la norma non è stata introdotta per evitare che si aggravino le conseguenze dannose delle vittime del riciclaggio, ma bensì per contrastare l'uso dei proventi “sporchi” da parte delle organizzazioni criminali e proteggere l'economia legale dai danni del fenomeno. Pertanto il riciclaggio deve essere considerato un reato contro l'ordine pubblico economico e contro l'amministrazione della giustizia (Scapellato 2013).

La norma, al secondo comma, prevede un'aggravante nei confronti di quei soggetti che compiono il reato nell'esercizio di un'attività professionale, in quanto si trovano in condizioni più favorevoli per le operazioni di ripulitura dei proventi illeciti, in particolar modo in ambito bancario-finanziario. La ratio dell'aggravante di pena pertanto consiste nello scoraggiare questi soggetti (Ammirati 1994).

Al terzo comma è prevista invece un attenuante elaborata sulla base del reato presupposto, nel senso che la pena per il delitto di riciclaggio è tanto minore quanto più bassa è la pena prevista per il reato presupposto stesso, se inferiore a 5 anni.

La normativa penale che contrasta il fenomeno del riciclaggio non si ferma all'articolo 648-bis, ma prosegue con l'articolo 648-ter c.p., introdotto con la legge 19 marzo 1990 n.55 e revisionate nel 1993, titolato "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita": "Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000". La ratio della norma è quella di creare un'ulteriore protezione contro l'immissione di capitali illeciti nel mercato legale. Pertanto se lo scopo dell'art. 648-bis è quello di contrastare il riciclaggio vero e proprio, l'art. 648-ter mira a ostacolare gli investimenti e l'impiego nei circuiti economici e finanziari di denaro, beni o utilità che sono già stati "ripuliti". Colpendo entrambi i comportamenti, le due norme appaiono complementari: in particolare, la norma sul reimpiego colpisce l'ultima fase del modello trifasico analizzato nel primo capitolo, quella dell'integration. Per parecchi aspetti l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita presenta una struttura analoga a quella del reato di riciclaggio, avendo lo stesso oggetto materiale, la stessa aggravante e uguale è la formula che prevede l'estraneità del reo al reato principale. Una diversità tuttavia si riscontra nei reati presupposti, in quanto per il riciclaggio vengono considerati tutti i delitti non colposi, mentre per il reimpiego vengono considerati tutti i reati, anche di origine colposa o addirittura da un reato convenzionale. Secondo la dottrina maggioritaria tale scelta non è dovuta a uno specifico obiettivo di politica criminale ma bensì a una disattenzione del legislatore, in quanto si fa fatica ad immaginare denaro sporco proveniente da un reato colposo o da una contravvenzione. La norma comunque non è applicabile ai fatti incriminabili con le fattispecie di ricettazione e riciclaggio e pertanto ha una funzione di difesa residuale (Capolupo et al. 2015).

La più grave delle lacune rinvenibili dal delitto di riciclaggio, come già accennato, riguarda il c.d. "privilegio di autoriciclaggio". Secondo l'art. 648-bis, il soggetto che compie il reato presupposto e successivamente ricicla i proventi non è soggetto alle sanzioni previste dalla norma stessa, in quanto si riteneva che punire l'autore del reato presupposto a titolo di riciclaggio avrebbe comportato una doppia punizione per uno stesso fatto (Lasco, Loria e Morgante 2017). La lacuna è stata risolta con la legge n.186 del 15 dicembre 2014, contenente "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.", la quale ha introdotto l'articolo 648-ter.1 c.p. riguardante il delitto di autoriciclaggio. Con questa

norma, il soggetto attivo del reato è colui che realizza un delitto non colposo e successivamente “impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

2.3.2 Disciplina di prevenzione al riciclaggio

Le fattispecie degli artt. 648-bis e 648-ter spesso si risolvono a favore del riciclaggio in quanto risultano contraddistinte da frequenti sovrapposizioni e forti analogie. La frammentazione normativa pertanto porta spesso a una scarsa efficacia nella lotta alla criminalità organizzata e al fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti. È stato perciò necessario l'introduzione di norme di tutela anticipata fondate sui controlli e sulla trasparenza per il contrasto efficace della criminalità organizzata, le cui sanzioni sono di natura amministrativa e civile piuttosto che penale. Questa esigenza è stata soddisfatta con l'introduzione del d. l. 3 maggio 1991, n.143, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante “provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”. Tale norma ha recepito le indicazioni provenienti dalla Direttiva comunitaria n. 91/308 e poggia su due pilastri: la limitazione dell'uso del contante (all'art. 1) e la previsione di collaborazione attiva (all'art. 2). Il primo prevedeva il divieto di movimentazioni di denaro contante o titoli al portatore qualora il valore trasferito fosse superiore a 20 milioni di lire. Le operazioni di importo superiore possono comunque essere effettuate ma solo per il tramite di operatori finanziari abilitati, i quali sono tenuti a conservare evidenza della movimentazione in modo da risalire all'autore del trasferimento stesso in caso di controllo da parte delle autorità. Nel caso di assegni bancari, circolari e vaglia postali dovevano essere nominativi e non trasferibili, se fossero stati di importo superiore a 20 milioni di lire. Il secondo pilastro riguarda invece l'obbligo di “collaborazione attiva” da parte degli intermediari finanziari e, successivamente, anche da parte di intermediari non finanziari e professionisti, che consiste nell'identificazione della clientela che compie operazioni superiori a 20 milioni di lire (con mezzi di pagamento di qualsiasi tipo), la registrazione entro 30 giorni e la conservazione per almeno 10 anni delle informazioni nell'archivio unico informatico istituito dall'intermediario e la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio (Buratti e Campana 2012). L'obbligo di identificazione della clientela era tuttavia già previsto dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15 per le banche e gli uffici postali per i prelievi, riscossioni o versamenti pari, o superiori, a 20 milioni

di lire. La soglia stabilita di 20 milioni di lire è stata innalzata, con l'entrata in vigore dell'euro, a 12.500€.

La legge n. 197/1991 è stata successivamente adeguata alla prima direttiva comunitaria con il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, recante "Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita". La direttiva e la legge n. 197 erano già in sostanziale sintonia, tuttavia una modifica rilevante introdotta nella legge n. 153/1997 riguardava la segretezza dei soggetti che effettuano le segnalazioni. Il comma 2 dell'art. 3 stabiliva infatti che "L'identità delle persone e degli intermediari può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede". L'evento, estremamente delicato, riguarda colui che si espone a eventuali danni, ritorsioni, reati alla sua persona, ai suoi beni o alla sua famiglia, per il solo fatto di adempiere correttamente agli obblighi di legge in materia di segnalazione di operazioni sospette (Sciancalepore 2018). Inoltre la norma, all'art. 1, comma 4, lettera b), ha attribuito all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) le competenze per accedere ai dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi nella fase di "arricchimento" delle segnalazioni sospette provenienti dagli intermediari (Coscarelli e Monfreda 2007).

L'attuazione della seconda direttiva comunitaria in tema di riciclaggio (n. 2001/97/CE) è avvenuta con il d. lgs. n. 56/2004, il quale ha riformulato ed esteso, all'art. 2, la platea dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, da un lato per le pressioni di quelle categorie che vedevano un danno per la loro concorrenzialità nel mercato la mancata sottoposizione dei loro stessi obblighi antiriciclaggio ad altri soggetti, dall'altro lato per le indicazioni della direttiva comunitaria stessa, che prevedeva l'allargamento dei soggetti, in particolare professionisti, per contrastare un fenomeno sempre più diffuso. È inoltre previsto nella norma che il Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilisca, con proprio regolamento, il contenuto e le modalità di esecuzione degli obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni, le modalità di identificazione in caso di interruzione di rapporti e di effettuazione di operazioni a distanza (all'art. 3, comma 2) e le norme per l'individuazione delle operazioni di cui alla legge antiriciclaggio (all'art. 8, comma 4) (Razzante 2013). I regolamenti attuativi sono stati emanati il 3 febbraio 2006 con i d. m. 141 "Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette"⁴, 142 "Regolamento in materia di

⁴ Rivolto ai professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei consulenti del lavoro, dei ragionieri e periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, ai notai e avvocati nei casi espressamente previsti dalla legge e alle società di revisione (Razzante 2013)

obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari” e 143 “Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari”. In data 24 febbraio, pochi giorni dopo l’emanazione dei decreti ministeriali, l’UIC ha pubblicato con tre distinti provvedimenti “istruzioni applicative” in materia di obblighi antiriciclaggio, rivolti alle singole categorie indicate. Inoltre, in data 18 maggio 2006, lo stesso UIC ha emanato, con riferimento ai predetti provvedimenti, tre note esplicative destinate ognuna a una singola categoria. Infine un’ultima nota esplicativa è stata emanata il 21 giugno, rivolta solamente ai professionisti (Scapellato 2013).

La normativa attualmente in vigore è costituita dal d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il quale attua la terza direttiva comunitaria del 2005 riguardante “la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo” e recepisce anche la direttiva 2006/70/CE, la quale reca misure di esecuzione della direttiva del 2005. In primo luogo va evidenziato come con questo aggiornamento della normativa nazionale siano state abrogate norme in quanto il loro contenuto è stato riprodotto, spesso in maniera integrale, nel corpus del d. lgs. n. 231/2007; in tal modo è stata abrogata la “storica” legge antiriciclaggio n. 197/1991, ma anche il più recente d. lgs. 56/2004.

La norma definisce, all’art.2, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; tale definizione non configura il reato di riciclaggio (contenuto nell’art. 648-bis c.p.), ma solo azioni che, se commesse intenzionalmente, potrebbero essere ricondotte alla fattispecie e quindi soggette alla disciplina amministrativa di contrasto. Le condotte descritte sono quattro e tendono ad ispirarsi alla relativa disciplina penale essendo a volte coincidenti, a volte più ampie o a volte più restrittive e hanno uno scopo di prevenzione, al contrario degli artt. 648 ss. che hanno una funzione di repressione. Le azioni che costituiscono riciclaggio pertanto sono:

- a) “la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.”

Viene inoltre precisato che l'attività criminosa da cui provengono i beni può essere anche commessa all'estero.

Una sostanziale differenza con la disciplina penale riguarda la mancanza della formula “fuori dei casi di concorso nel reato”, contenuta invece nell'art 648-bis; si deduce pertanto che secondo il d. lgs. 231/2007 svolge attività di riciclaggio anche il soggetto che mette in atto il reato presupposto. Il motivo dell'allargamento della fattispecie deve cercarsi nell'intenzione del legislatore di minimizzare i danni al sistema economico e finanziario tenendo sotto controllo le attività illecite, le quali anche se non rilevano penalmente possono comunque consistere in una condotta dannosa e pertanto deve essere controllata e bloccata (Ruggiero 2008). La normativa di contrasto del fenomeno pertanto ha anticipato di qualche anno il legislatore penale sul tema dell'autoriciclaggio.

All'art. 3 vengono definiti i principi generali del d. lgs., quali collaborazione attiva da parte dei soggetti destinatari, individuati dagli artt. 10, 11, 12, 13 e 14, i quali adottano “idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione”. Procedure e sistemi adottati devono rispettare garanzie e prescrizioni previste dalla normativa sulla privacy e dal decreto stesso. Inoltre le misure e la loro applicazione devono essere proporzionate, rispettivamente, al rischio derivante dal tipo di cliente e dal rapporto e alle caratteristiche delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della normativa (Scapellato 2013).

Con tale riforma è stata inoltre istituita l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), la quale è subentrata all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio nazionale. L'organo è istituito presso la Banca d'Italia ma in una posizione di indipendenza e autonomia funzionale e ha iniziato ad operare il 1 gennaio 2008.

Il decreto confermava la disciplina del 1991 sul divieto di trasferimento, per importi superiori a 5.000 euro, di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, anche nel caso di operazioni collegate e frazionate. Il limite prima di questa riforma era stabilito in 12.500, pertanto il legislatore ha voluto

umentare la tracciabilità delle operazioni per contrastare il fenomeno efficacemente (Capolupo et. al. 2015).

Successivamente il decreto è stato modificato o integrato a più riprese, spesso coinvolgendo poche disposizioni ma a volte è stato oggetto di importanti innovazioni. Le modifiche hanno riguardato principalmente l'aggiunta di nuove categorie di destinatari della normativa e il cambiamento della soglia limite per le operazioni in contanti. Il limite di 5.000 euro è stato infatti riportato a 12.500 euro con il D.L. 25 giugno 2008, n.112, per poi scendere a più riprese prima a 5.000 euro con il D.L. n.78/2010, poi a 2.500 con il D.L. n. 138/2011 e infine a 1.000 euro con il D.L. n. 201/2011 (c.d. decreto "salva Italia"). Il limite è stato rialzato a 3.000 euro con la legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) e tuttora è in vigore.

Il testo originario dell'art. 231/2007 è stato in gran parte revisionato con il d. lgs. del 25 settembre 2009, n. 151, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ... ", il quale in particolare ha dettato nuove disposizioni per il funzionamento dell'UIF, ha aggiunto tra i destinatari della normativa le associazioni di categoria dei professionisti e ha introdotto una disciplina più efficace riguardante gli intermediari operanti nei c.d. "paradisi fiscali".

Il testo normativo che ha recepito la Quarta Direttiva Antiriciclaggio, n. 849 del 20 maggio 2015, è il d. lgs. 25 maggio 2017, n.90, che ha modificato il d. lgs. n. 231/2007. Il decreto ha apportato significative modifiche a riguardo della prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Sono stati introdotti nuovi compiti e responsabilità sia per l'UIF sia per il Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo in relazione al ruolo di coordinamento e scambio di informazioni con le istituzioni europee e internazionali dato il carattere globale del fenomeno (Giacometti e Formenti 2017).

Sono stati inoltre introdotti nuovi obblighi a carico delle imprese e dei professionisti, come per esempio un più stringente obbligo di adeguata verifica, in quanto il decreto recepisce la direttiva comunitaria che introduce norme più severe in materia (Iorio 2017).

CAPITOLO 3: IL RUOLO DELL'IMPRESA NEL RICICLAGGIO DI DENARO E LE OPERAZIONI TIBET E AEMILIA

3.1: Caratteristiche delle imprese criminali

Le organizzazioni criminali investono nei mercati legali non solamente per riciclare i proventi illeciti, ma anche per trarre profitto dalle attività stesse, per aumentare il consenso sociale, per avere il controllo del territorio e per altre motivazioni culturali/personali⁵. Lo scopo degli investimenti criminali nelle imprese pertanto non rispondono solamente all'esigenza di riciclare il denaro ma per molteplici motivi (Transcrime 2013). Le caratteristiche delle aziende connesse con la criminalità non sono ben definite, in quanto esistono pochi studi su tale tematica. Solitamente le imprese criminali sono di dimensione medio-piccola a gestione familiare, le quali controllano un determinato territorio e tendono a concentrarsi in una determinata nicchia di mercato, preferendo possibilmente una posizione monopolistica, caratterizzata da un'alta intensità di manodopera. Il contesto sociale di riferimento è affidabile e facilmente controllabile, in modo da individuare e reprimere comportamenti contrari ai centri di potere locali. La globalizzazione ha riguardato anche le stesse imprese criminali, le quali hanno delocalizzato alcune fasi di produzione e commercio ma guidate da una logica di riduzione del rischio di cattura e sequestro piuttosto che di profitto (Rey 2017).

Le imprese criminali, secondo una classificazione di Catanzaro (si veda Transcrime 2013, pag. 180), si dividono in:

- Imprese produttive
- Imprese paravento
- Imprese cartiere

Le prime esercitano attività economiche e sono sostanzialmente simili con le imprese legali attive in un certo mercato, mentre le altre due servono esclusivamente per il riciclaggio: le imprese paravento non svolgono alcuna attività produttiva, mentre le imprese cartiere vengono utilizzate anche come entità a cui vengono intestati attività finanziarie, immobili, beni mobili e veicoli per mascherare la proprietà effettiva; pertanto l'attivo patrimoniale delle "paravento" sarà formato quasi esclusivamente da circolante, mentre nelle "cartiere" le immobilizzazioni hanno un peso non marginale.

Secondo una ricerca condotta da Fabrizi, Malaspina e Parbonetti (2017), che considera un campione di imprese del Centro-Nord Italia connesse alla criminalità organizzata, viene

⁵ Ad esempio, nella cultura italiana è considerato sicuro investire sui beni immobili.

confermata la dimensione medio-piccola dell'impresa avente lo scopo di riciclare proventi illeciti. In particolare, il 25% delle aziende del campione, denominate nella ricerca "Cartiere", presentano una correlazione dei ricavi e dei costi operativi del 99,8% e un andamento non omogeneo dei ricavi, caratterizzati da alta variabilità. Aziende con queste caratteristiche si prestano al "lavaggio" del denaro sporco, attraverso scambi commerciali in parte fittizi per movimentare il denaro e giustificare l'origine delle disponibilità liquide; il metodo più diffuso per eseguire queste transazioni fittizie è il c.d. metodo delle due società: l'organizzazione criminale rileva due società, nelle quali la prima ordina alla seconda una fornitura di beni o prestazioni di servizi mentre la seconda società procede con l'emissione della documentazione; tuttavia l'operazione è fittizia oppure la fattura riporta un ammontare maggiore di quello reale; in questo modo la società che emette la fattura può giustificare l'origine del denaro, mentre la seconda può avere un beneficio fiscale per maggiori costi, in realtà fittizi. (Sorrentino 2017). Le due società potrebbero non appartenere alla stessa organizzazione criminale, ma compiono comunque le operazioni in quanto entrambe ne traggono beneficio. L'impresa criminale potrebbe servirsi anche di una società di comodo (shell company), già trattate nel primo capitolo, le quali sono solitamente localizzate in paradisi fiscali e sono prive di sostanza, non avendo scopi commerciali ma fungendo solamente da veicolo per le transazioni commerciali.

La scelta del settore legale in cui investire dipende dalle caratteristiche del settore stesso e dai motivi che portano all'investimento. Se l'obiettivo principale delle organizzazioni criminali è il riciclaggio di denaro, il settore sarà caratterizzato innanzitutto da una legislazione favorevole al fenomeno. Settori in costante evoluzione o emergenti pertanto saranno preferibili a settori stabili con una forte legislazione. A livello societario, le infiltrazioni criminali avvengono in società non quotate e di limitate dimensioni, in modo da ridurre gli obblighi di pubblicità e limitare il rischio di controlli fiscali. Settori particolarmente redditizi per le organizzazioni criminali sono quelli disciplinati o finanziati dalle amministrazioni pubbliche, in quanto prevedono investimenti sul territorio, rafforzando pertanto il controllo dello stesso, e comportano rapporti con i politici locali, spesso corrotti o controllati dalle organizzazioni che permettono di controllare la procedura di aggiudicazione degli appalti e di ridurre la concorrenza di altre imprese (Transcrime 2013).

Le imprese criminali raramente operano in mercati manifatturieri o in settori ad alta intensità di innovazione e di professionalità, in modo da non avere elevati costi di ricerca e sviluppo e mantenere margini di profitto elevati. I settori di investimento sono pertanto quelli tradizionali come l'agricoltura, la trasformazione dei prodotti agricoli, le costruzioni, grande distribuzione, esercizi pubblici, trasporti, telecomunicazioni e intrattenimenti, le cui attività

sono caratterizzate da grandi afflussi di denaro contante ed è agevole mescolare proventi leciti dell'attività con proventi illeciti.

Secondo un'analisi curata da Savona e Riccardi (2017), in Italia il rischio di riciclaggio più elevato riguarda il settore della ristorazione, attività in cui circolano grandi quantità di denaro contante e caratterizzato da alti livelli di manodopera irregolare e alti tassi di infiltrazione della criminalità organizzata, seguito dal settore delle altre attività di servizi, comprendente un'ampia varietà di imprese come attività di riparazione di computer e altri beni domestici. Gli altri settori con gli indici di rischio di riciclaggio più elevato sono le attività di servizi per la persona (centri benessere, centri estetici e centri massaggi), le attività dei servizi delle agenzie di viaggio e tour operator e il settore dell'intrattenimento (in cui rientrano, oltre le scommesse e le case da gioco, anche le associazioni sportive, le attività ludiche e gli stabilimenti balneari).

Tabella 1 - Rischio riciclaggio nei settori di attività economica in Italia, fonte Savona e Riccardi (2017)

Settore di attività (divisione ATECO)	Indicatore composito
I 56. Attività dei servizi di ristorazione	100,0
S 95. Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	80,4
S 96. Altre attività di servizi per la persona	67,3
N 79. Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	64,4
R 92. Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	63,5
R 90. Attività creative, artistiche e di intrattenimento	62,1
P 85. Istruzione	61,6
A 03. Pesca e acquacoltura	61,0
M 74. Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	60,4
C 19. Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	59,1

Per quanto riguarda la struttura finanziaria delle imprese riciclatrici, gli studi effettuati portano a risultati diversi. Secondo un'analisi Transcrime (2013) le imprese che riciclano denaro presentano un indice di indebitamento finanziario e bancario inferiore rispetto alla media delle imprese legali dello stesso settore; ciò è dovuto al fatto che il finanziamento non deriva dal tradizionale canale bancario, ma dal denaro illecitamente acquisito che deve essere "ripulito", vero scopo dell'impresa.

Il modo più semplice per immettere la liquidità illecita nell'impresa sarebbe il conferimento diretto nel capitale sociale, tuttavia in tal modo diventerebbe agevole per le autorità risalire ai

soggetti proprietari. L'organizzazione criminale pertanto potrebbe servirsi di forme di finanziamento più mascherate, per esempio:

- Creando società fittizie di fornitura di servizi o sfruttando rapporti di collusione con eventuali fornitori, e contabilizzando il finanziamento come debito commerciale
- Contabilizzando il finanziamento come debiti verso imprese collegate o verso controllanti, attraverso la costruzione di lunghi e complessi schemi di scatole societarie
- Contabilizzando i conferimenti come debiti verso altri o verso controllanti.

L'indice di indebitamento commerciale risulta invece in media alto, causato da debiti fittizi o effettivi: in quest'ultimo caso l'impresa criminale potrebbe ritardare i pagamenti attraverso pressioni sui fornitori in virtù del forte controllo del territorio.

Diverso invece è il risultato a cui sono giunti Fabrizi, Malaspina e Parbonetti (2017), secondo cui le imprese criminali presentano un indice di indebitamento superiore rispetto alle aziende non criminali: il valore mediano del rapporto tra totale debiti e attivo delle prime è dell'89%, mentre le seconde hanno questo valore pari all'82%

Punto centrale nella gestione dell'impresa criminale è la tenuta della contabilità, la quale non può descrivere, per ovvi motivi, la situazione veritiera ma tuttavia deve dare impressione di razionalità e credibilità economica. La contabilità pertanto, anche se ingannevole, ha l'importante ruolo di coprire i crimini (Ravenda 2018).

3.2 L'operazione Tibet

Definiti i tratti dell'impresa criminale e il ruolo che la stessa ha nel fenomeno del riciclaggio di denaro, si analizzano ora dei casi di infiltrazione delle organizzazioni criminali nell'economia legale.

Una delle più importanti operazioni negli ultimi anni di contrasto alla criminalità organizzata e al riciclaggio è l'"Operazione Tibet" del 4 marzo 2014, coordinata dalla Dda di Milano, conclusasi con l'emissione di 40 ordinanze di custodia cautelare (21 in carcere e 19 ai domiciliari). I reati commessi non riguardano solamente il riciclaggio di denaro ma anche associazione mafiosa, usura, estorsione, corruzione, esercizio abusivo del credito e intestazione fittizia di beni e società.

Nell'ordinanza firmata il 12 febbraio dello stesso anno dal Gip Simone Luerti (si veda Galullo 2014b) si può leggere come tale operazione «ha dimostrato al di là di ogni dubbio l'esistenza sul territorio lombardo, ed in particolare a Seveso e Desio (Monza-Brianza), di una vera e propria "banca clandestina" gestita dall'associazione mafiosa capeggiata da Pensabene

Giuseppe, affiliato alla 'ndrangheta ed attuale reggente della locale della 'ndrangheta di Desio (MB). L'esistenza, in altri termini, di una complessa organizzazione criminale, avente base in Brianza, e composta da numerosi associati, ciascuno dei quali inserito in un preciso organigramma, e svolgente compiti predeterminati ed affidatigli dal capo indiscusso, organizzazione armata, e strutturata in modo molto esteso e ramificato, con forti addentellati anche all'estero (in Svizzera e nella Repubblica di San Marino), attraverso l'impiego di svariate e diversificate ditte e società di copertura (intestate fittiziamente a prestanome), che, avvalendosi sistematicamente della forza di intimidazione e del metodo di condizionamento tipicamente mafiosi, ha posto in essere numerosissimi delitti, che vanno dal riciclaggio all'esercizio abusivo del credito, dall'usura alle estorsioni, dal contrabbando alla interposizione fittizia di società e di beni immobili, e che aveva nel suo generalizzato programma criminoso anche quello di porre in essere una serie di truffe in danno di società finanziarie e di istituti bancari».

La presunta associazione mafiosa per riciclare il denaro si serviva non di una semplice impresa, ma di una vera e propria "banca d'investimento", con la quale venivano mossi centinaia di milioni di euro di origine delittuosa, investendoli in speculazioni immobiliari e operazioni finanziarie illecite. In particolare gli investimenti erano diretti in imprese e attività commerciali, già trattate in precedenza, idonee per riciclare il denaro come opere pubbliche, ristorazione e trasporti ma anche il settore delle energie rinnovabili e nautico. Paesi di destinazione erano, oltre l'Italia, Svizzera e San Marino, dove erano aperti conti correnti utili per riciclare denaro.

L'organizzazione criminale era attraente per gli imprenditori della zona in quanto possedeva somme di denaro liquide prestabili a un tasso variabile, dal 5% al 10%, e offriva la possibilità di emettere fatture false per frodare l'erario, mentre l'organizzazione in tal modo riciclava il denaro (Galullo 2014a).

Il riciclaggio non coinvolgeva solamente le imprese, ma anche e soprattutto gli istituti finanziari localizzati a San Marino e in Svizzera. Con riferimento a quest'ultima, attraverso uno dei metodi più antichi di riciclaggio, il contrabbando di valuta, venivano trasportati dai c.d. "spalloni" somme di denaro pari a 173.000 euro alla volta presso istituti Svizzeri, i cui funzionari venivano corrotti per aggirare i controlli antiriciclaggio previsti per legge. Una volta depositate le somme nei conti correnti venivano fatti nuovi investimenti spesso illeciti, come per esempio il progetto di un acquisto di oro a prezzo vantaggioso in Senegal, non andato però a buon fine. L'oro sarebbe dovuto arrivare in Italia tramite la Svizzera, eludendo dazi doganali e imposte, e successivamente rivenduto al mercato nero. È chiaro che il nuovo

profitto avrebbe dovuto passare la fase del riciclaggio per essere effettivamente utilizzato, attraverso le molteplici modalità con cui si serviva l'organizzazione.

Nei piani dell'organizzazione criminale c'era il progetto di far confluire nei conti correnti svizzeri almeno 100.000 euro al giorno di proventi, leciti o meno, provenienti dalle aziende, dalle società immobiliari e dal cantiere navale controllati dalla stessa; una volta confluiti (e "ripuliti"), sarebbero stati distribuiti tra i soggetti finanziatori del progetto (Galullo 2014c).

3.3 L'operazione Aemilia

Un'altra importante operazione di contrasto alla criminalità organizzata è l'"Operazione Aemilia" del 28 gennaio 2015, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, la quale ha portato a 117 arresti e ad altri 46 provvedimenti emesse dalle procure di Catanzaro e Brescia. L'operazione è stata una delle più importanti per il contrasto alla criminalità organizzata nel nord Italia e ha coinvolto diverse regioni, quali Emilia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Calabria e Sicilia. Come per l'Operazione Tibet, e in generale per tutte le operazioni di questa portata, il reato commesso non riguarda solamente il riciclaggio di denaro ma anche associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, porto e detenzione illegali di armi, intestazione fittizia di beni, emissione di fatture per operazioni inesistenti ed altro ancora. Una delle cosche coinvolte da questa operazione, i Grandi Aracri, riciclava denaro attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti ad aziende del nord. Il commercialista della cosca, pentito nel corso del processo, ha dichiarato che aveva intenzione di fare fatturati alti per poter accedere a degli affidamenti bancari e poi fare degli investimenti. In tal modo non solo l'impresa presentava indici di indebitamento superiori alle imprese non criminali, ma danneggiava l'economia legale in quanto potenzialmente sottraeva risorse finanziarie ad aziende sane. Le imprese che ricevevano le fatture false ne traevano beneficio in quanto, avendo maggiori costi (fittizi), potevano garantirsi un minor imponibile fiscale. Il denaro ripulito veniva anche in parte riutilizzato per concedere prestiti a imprenditori a tassi usurari (Marceddu 2016).

CONCLUSIONE

Dall'elaborato si può desumere come la normativa di contrasto al fenomeno si sia notevolmente sviluppata nel corso degli anni sia a livello nazionale, con l'aggiunta recente del reato di autoriciclaggio, sia a livello comunitario e internazionale, con l'aggiunta di maggiori obblighi gravanti sui professionisti, maggiori sanzioni per i criminali e metodi efficaci per prevenire il fenomeno come l'abbassamento della soglia di pagamento in contanti.

Tuttavia le misure tuttora in vigore hanno il solo scopo di contrastare le organizzazioni criminali ma non di eliminare definitivamente il fenomeno. La conferma ne è data dalle stime, secondo cui il riciclaggio potrebbe arrivare al 10% del PIL mondiale.

La difficoltà di prevenzione è data dai numerosi metodi che le organizzazioni criminali possono usare per "ripulire" il denaro. Analizzando l'"Operazione Tibet", è emerso come uno dei metodi più antichi di riciclaggio, il contrabbando di valuta, venga ancora efficacemente utilizzato dalle associazioni criminali. Se a ciò si considerano i nuovi metodi nati per il riciclaggio, per esempio sfruttando Internet o i Bitcoin, appare evidente come le organizzazioni criminali abbiano a disposizione diverse metodologie per reimmettere i capitali nell'economia legale. Spesso la normativa di contrasto non riesce ad andare di pari passo con i nuovi metodi disponibili per i riciclatori.

È necessario innanzitutto una maggiore collaborazione tra le forze dell'ordine, gli organi di vigilanza, gli intermediari finanziari e, in generale, tutti i soggetti destinatari della normativa e anche i privati cittadini: è necessario che quest'ultimi forniscano tutte le informazioni richieste in fase di obbligo di identificazione della clientela e che ci sia un costante flusso di informazione verso gli organi di vigilanza per individuare le operazioni sospette.

Il contrasto efficace del fenomeno dovrebbe riguardare tutti gli Stati del globo, considerando la natura internazionale del riciclaggio, attraverso una legislazione armonizzata e una maggiore collaborazione e scambio di informazioni tra gli organi di vigilanza nazionali. Per fare ciò è necessario la formazione di accordi per diminuire sempre di più i paesi facenti parte della c.d. "black list" e aumentare i paesi collaborativi per la repressione del riciclaggio.

Contrastare il fenomeno è importante non solo per prevenire i numerosi effetti negativi sull'economia, trattati nel primo capitolo, ma anche per individuare i criminali autori di numerosi illeciti ed estirpare le associazioni criminali: analizzando le operazioni Tibet e Aemilia è emerso come il riciclaggio è accompagnato da numerosi reati, per esempio associazione mafiosa, usura, estorsione, corruzione, esercizio abusivo del credito, intestazione fittizia di beni e società, porto e detenzione illegali di armi e emissione di fatture per operazioni inesistenti, i quali hanno portato a numerosi arresti e l'eliminazione di complesse

organizzazioni criminali ben radicate, rispettivamente, in Lombardia ed in Emilia Romagna.

BIBLIOGRAFIA

Letteratura

AMMIRATI D. (1994), *Il delitto di riciclaggio nel sistema bancario e finanziario interno e internazionale*, Padova: CEDAM

BURATTI B., CAMPANA G. (2012), *Contrasto al riciclaggio e misure anti evasione: le nuove limitazioni alla circolazione dei capitali*, Santarcangelo di Romagna: Maggioli

BYRNES W. H., MUNRO R. J. (2018), *Money Laundering, Asset Forfeiture and Recovery and Compliance – A Global Guide*, Manchester: Matthew Bender

CAPOLUPO S., et. al. (2015), *Antiriciclaggio, Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti*, Milano: Ipsosa

CAPPA E., CERQUA L. D., a cura di, (2012), *Il riciclaggio del denaro: il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, Milano: Giuffrè Editore

CASTALDO A. R., NADDEO M. (2010), *Il denaro sporco: prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova: CEDAM

COSCARELLI A., MONFREDA N. (2007), *La sorveglianza istituzionale dell'intermediazione finanziaria. Le dinamiche dell'attività svolta dalla Guardia di Finanza*, Matelica: Halley

DANOVI R. (2006), *La normativa antiriciclaggio e i professionisti*, Milano: Giuffrè

FABRIZI M., MALASPINA P., PARBONETTI A. (2017), Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende criminali, *Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata*, 3 (1), 47-66

FALCONE G., in collaborazione con PADOVANI M. (2010), *Cose di Cosa Nostra*, 11 ed., Milano: Bur-Rizzoli

FAIELLA S. (2009), *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale; con la prefazione di Piero Luigi Vigna*, Milano: Giuffrè

FISICARO E. (2008), *Antiriciclaggio e terza direttiva UE. Obblighi a carico dei professionisti intermediari finanziari e operatori non finanziari alla luce del D.Lgs. 231/2007*, Milano: Giuffrè

GALULLO R. (2010), *Economia criminale: storie di capitali sporchi e società inquinate*, Milano: Il Sole 24 Ore

GIACOMELLI S., RODANO G. (2001), *Denaro sporco: economie criminali, politiche di contrasto e ruolo dell'informazione*, Roma: Donzelli

LASCO G., LORIA V., MORGANTE M. (2017), *Enti e responsabilità da reato: Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Torino: Giappichelli

MAUGERI A. M., a cura di (2008), *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, Milano: Giuffrè

MORGANTE G. (2013), *Il reato come elemento del reato. Analisi e classificazione del concetto di reato richiamato dalla fattispecie penale*, Torino: Giappichelli

QUATTROCIOCCHI B., a cura di (2017), *Norme, regole e prassi nell'economia dell'antiriciclaggio internazionale*, Torino: Giappichelli

RAZZANTE R. (2011), *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia: aggiornato alla delibera della Banca d'Italia 10 marzo 2011 sui controlli antiriciclaggio; prefazione di Piero Luigi Vigna*, 2 ed., Torino: Giappichelli

RAZZANTE R. (2013), *Antiriciclaggio e professionisti*, Santarcangelo di Romagna: Maggioli

RAVENDA D., et. al. (2018), *Accrual management as an indication of money laundering through legally registered Mafia firms in Italy*, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31 (1), 286-317

REUTER P., TRUMAN E. M. (2004), *Chasing dirty money: The fight against money laundering*, Washington DC (USA): Peterson Institute for International Economics

REY G. M., a cura di (2017), *La mafia come impresa: Analisi del sistema economico criminale e delle politiche di contrasto*, Milano: FrancoAngeli

RUGGIERO C. (2008), *La nuova disciplina dell'antiriciclaggio: dopo il d.lg. 21 novembre 2007, n. 231*, Torino: UTET Giuridica

RUGGIERO V. (1996), *Economie sporche: l'impresa criminale in Europa*, Torino: Bollati Boringhieri

SCAPELLATO F. (2013), *Il fenomeno del riciclaggio e la normativa di contrasto*, Torino: Giappichelli

ŞCHEAU (2017), Methods of laundering money resulted from cyber-crime, *Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research*, 51 (3), 299-314

SCIALOJA A., LEMBO M. (2011), *Antiriciclaggio: criminalità organizzata e riciclaggio, la normativa di contrasto, obblighi e adempimenti, riferimenti giurisprudenziali*, 3 ed., Santarcangelo di Romagna: Maggioli

SCIANCELEPORE G., a cura di (2018), *Le operazioni sospette di riciclaggio*, Torino: Giappichelli

STUMPO G, VALLONE T. (2008), *Il contrasto al riciclaggio di capitali e al finanziamento illecito: normative internazionali ed attuazione della 3. direttiva comunitaria in Italia*, Milano: Angeli

TEICHMANN F. M. J., (2017), Twelve methods of money laundering, *Journal of Money Laundering Control*, 20 (2), 130-137

UNGER B. (2007), *The scale and impacts of money laundering*, Northampton (USA): Edward Elgar Publishing

UNGER B. (2013), Can Money Laundering Decrease?, *Public Finance Review*, 41 (5), 658-676

UNGER B., VAN DER LINDE D. (2013), *Research Handbook on Money Laundering*, Northampton (USA): Edward Elgar Publishing

URBANI A. (2005), *Disciplina antiriciclaggio e ordinamento del credito*, Padova: CEDAM

VAN WEGBERG R., OERLEMANS J. J., VAN DEVENTER O. (2018), Bitcoin money laundering: mixed results?: An explorative study on money laundering of cybercrime proceeds using bitcoin, *Journal of Financial Crime*, 25 (2), 419-435

Fonti in internet

FATF-GAFI (2014), *Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks* [Online]. Disponibile su <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf> [Data di accesso 24/05/2018]

FATF-GAFI (2013), *Report on money laundering typologies, 2002-2003* [Online]. Disponibile su http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/2002_2003_ML_Typologies_ENG.pdf [Data di accesso 22/05/2018]

GALULLO R. (2014a), *Lo «sportello» clandestino della 'ndrangheta in Brianza Operazione Dda-Polizia contro riciclaggio e corruzione*, Il Sole 24 Ore [Online]. Disponibile su <http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2014-03-05/lo-sportello-clandestino-ndrangheta-brianza-operazione-dda-polizia-contro-riciclaggio-e-corruzione-082142.shtml?uuid=ABY8Rs0> [Data di accesso 31/07/2018]

GALULLO R. (2014b), *Operazione Tibet/1 San Marino motore del riciclaggio internazionale della “banca clandestina e personale” della ‘ndrangheta brianzola*, Il Sole 24 Ore [Online]. Disponibile su <http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com/2014/03/13/operazione-tibet1-san-marino-motore-del-riciclaggio-internazionale-della-banca-clandestina-e-persona/> [Data di accesso 31/07/2018]

GALULLO R. (2014c), *Operazione Tibet/2 Svizzera, terra per spalloni e affari da 100mila euro al giorno al riparo da ogni controllo*, Il Sole 24 Ore [Online]. Disponibile su <http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com/2014/03/14/operazione-tibet2-svizzera-terra-per-spalloni-e-affari-da-100mila-euro-al-giorno-al-riparo-da-ogni-controllo/> [Data di accesso 31/07/2018]

GALULLO R., MINCUZZI A. (2017), *Bitcoin, il riciclaggio invisibile di mafie e terrorismo internazionale*, Il Sole 24 Ore [Online]. Disponibile su http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2017-01-24/bitcoin-riciclaggio-invisibile-mafie-e-terrorismo-internazionale-164825.shtml?uuid=AEISiAH&refresh_ce=1 [Data di accesso 31/05/2018]

GIACOMETTI T., FORMENTI O. (2017), *La nuova disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90)*, Diritto Penale Contemporaneo [Online]. Disponibile su https://www.penalecontemporaneo.it/pdf-viewer/?file=%2Fpdf-fascicoli%2FDPC_7-8_2017.pdf#page=195 [Data di accesso 6/7/2018]

INTERNATIONAL MONETARY FUND (2016), *Italy: Detailed Assessment Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism* [Online]. Disponibile su <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr1643.pdf> [Data di accesso: 15/05/2018]

IORIO A. (2017), *Antiriciclaggio con nuovi oneri*, Il Sole 24 Ore [Online]. Disponibile su <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-05-26/antiriciclaggio-nuovi-oneri-202012.shtml?uuid=AE9LhzTB> [Data di accesso: 05/07/2018]

ISTAT (2017), *L'economia non osservata nei conti nazionali, anni 2012-2015* [Online]. Disponibile su https://www.istat.it/it/files//2017/10/Economia-non-osservata_2017.pdf [Data di accesso: 16/05/2018]

LA GALA C. G. (2000), *Il riciclaggio di denaro: strumenti di contrasto e misure patrimoniali* [Online]. Disponibile su <http://www.carabinieri.it/docs/default-source/default-document-library/supplemento-al-n-4.pdf?sfvrsn=2> [Data di accesso: 07/05/2018]

MARCEDDU D. (2016), *Aemilia, così la 'ndrangheta si è spartita le sponde del Po. Il pentito: "Riciclavo con fatture false di aziende del Nord"*, Il Fatto Quotidiano [Online]. Disponibile su <https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/11/aemilia-cosi-la-ndrangheta-si-e-spartita-le-sponde-del-po-il-pentito-riciclavo-con-fatture-false-di-aziende-del-nord/3185879/> [Data di accesso 21/08/2018]

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (2017), *Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, Anno 2016 [Online]. Disponibile su <http://www.camera.it/temiap/allegati/2017/10/04/OCD177-3084.pdf> [Data di accesso 18/05/2018]

SAVONA E. U., RICCARDI M., a cura di (2017), *Assessing the risk of money laundering in Europe. Final Report of Project IARM* [Online]. Disponibile su <http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2017/08/Report-Italia.pdf> [Data di accesso 28/7/2018].

SORRENTINO G. (2017), *Il riciclaggio: metodi e disciplina normativa* [Online]. Disponibile su <http://www.iusinitinere.it/riciclaggio-metodi-disciplina-normativa-1113> [Data di accesso 30/7/2018]

TRANSCRIME (2013), *Progetto PON sicurezza 2007-2013 – Gli investimenti delle mafie* [Online]. Disponibile su http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2014/02/PON-Gli_investimenti_delle_mafie_ridotto.pdf [Data di accesso 27/07/2018]

Normativa

Direttiva del Consiglio Europeo 91/308/CEE

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo 2001/91/CE

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo 2005/60/UE

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo 2015/849/UE

D. L. 21 marzo 1978, n. 59

L. 5 luglio 1991, n. 197

L. 9 agosto 1993, n. 328

D.LGS. 26 maggio 1997, n. 153

D. LGS. 20 febbraio 2004, n.56

D. M. 3 febbraio 2006, n.141

D. M. 3 febbraio 2006, n.142

D. M. 3 febbraio 2006, n.143

D. LGS. 21 novembre 2007, n.231

D. LGS. 25 settembre 2009, n. 151

L. 15 dicembre 2014, n. 186